



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revisione – nuove prove - dichiarazione confessionaria stragiudiziale – idoneità - referto arbitrale – efficacia di piena prova – non è di ostacolo

Descrizione

In sede di revisione, ai fini del giudizio rescissorio, ciò che conta è l'esistenza di una prova sopravvenuta che sia idonea a dimostrare da sola o unita a quelle già valutate che il sanzionato doveva essere prosciolto. A tal fine non osta l'efficacia di piena prova riconosciuta, dall'art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC al referto arbitrale, che non può rappresentare un ostacolo alla possibilità di domandare la revisione, ai sensi dell'art. 63, 4° co., lett. a), della decisione di condanna irrevocabile assunta in un giudizio che è stato fondato sulle risultanze del referto arbitrale. L'istituto della revisione risponde ad esigenze di giustizia sostanziale che non possono essere disattese e rispetto alle quali non può costituire un ostacolo l'efficacia probatoria privilegiata attribuita ad una fonte di prova (nella specie il referto arbitrale). Un'efficacia probatoria privilegiata che, peraltro, non è l'efficacia di prova legale prevista nell'ordinamento statale ma è un'efficacia rafforzata. Una fonte prioritaria di prova ma non necessariamente una fonte esclusiva, dal momento che la giurisprudenza costante della CFA afferma che l'art. 61, 1° co., C.G.S. FIGC non impedisce una sia pur limitata prova contraria, nel senso che il referto rappresenta una prova di per sé autosufficiente e munita di fede privilegiata, tuttavia contro deducibile sia pur solo in presenza di chiari elementi oggettivi (CFA, Sez. I, n. 83/2023-2024; cfr. inoltre Sez. I, n. 9/2022-2023; Sez. I, n. 2/2022-2023; Sez. IV, n. 55/2020-2021; Sez. I, n. 76/2021-2022). Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, seppure in modo non costante (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 3 marzo 2021 n. 23 in cui si legge, riecheggiando la disciplina delle prove legali dell'ordinamento statale, che *«il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale»*), afferma che *«la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l'organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze»* (così Collegio di Garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 12, argomentando, in modo condivisibile, anche dall'art. 61, 1° co., 2° periodo, C.G.S. FIGC nella parte in cui afferma che *«Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale»*).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/M

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, lett. a), CGS; art. 57, Comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)